



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DIVERSI DA QUELLI ENDOPROCESSUALI:
--

Ammissibile o Inammissibile?

a cura di *Giuseppe Buffone*

1) Raccolta delle massime (pronunce di merito)

2) Pronunce per esteso

Trib. Foggia, decreto 10 aprile 2014

Trib. Torino, sez. I., ordinanza 15 luglio 2014 (est. Francesco Eugenio Rizzi)

Trib. Bologna, sez. lav., ordinanza 16 luglio 2014 (est. Maria Luisa Pugliese)

Trib. Pavia, ordinanza 22 luglio 2014 (est. L. Cortellaro)

Trib. Padova, ordinanza 1 settembre 2014 (est. Giorgio Bertola)

Trib. Brescia, sez. lav., ordinanza 7 ottobre 2014 (est. Maria Grazia Cassia)

Trib. Milano, sez. IV civ., ordinanza 7 ottobre 2014 (est. Nicola Fascilla)

MASSIME

Trib. Foggia, decreto 10 aprile 2014

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 16-bis l. 221/2012)

Tra gli atti che l'art. 16 bis del D.L. 179/2012 consente di depositare in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio; ne consegue che l'atto introduttivo del giudizio depositato in via telematica deve essere dichiarato inammissibile

Trib. Torino, sez. I., ordinanza 15 luglio 2014 (est. Francesco Eugenio Rizzi)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 16-bis l. 221/2012)

Ai sensi dell'art. 16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio; il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il tribunale di Torino, emesso ai sensi dell'art. 35 D.M. 21.2.2011 n. 44, prevede l'attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile; quindi, che alcuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile

Trib. Bologna, sez. lav., ordinanza 16 luglio 2014 (est. Maria Luisa Pugliese)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 156 c.p.c.)

E' ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal decreto autorizzatorio: secondo il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all'art.156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarato nullo, mentre qualora lo scopo non fosse stato raggiunto, sarebbe stata disposta la rinnovazione della notifica, con salvezza dell'atto. Quanto alle modalità di deposito, non si ritiene condivisibile la tesi dell'inammissibilità, posto che la suddetta categoria giuridica è prevista dal nostro ordinamento processuale nei casi tassativamente previsti e solo in due ipotesi (opposizione di terzo, e revocazione) per gli atti introduttivi.

Trib. Pavia, ordinanza 22 luglio 2014 (est. L. Cortellaro)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 16-bis l. 221/2012)

Ai sensi dell'art. 16bis l. 17.12.2012 n. 221 la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma

telematica dell'atto di costituzione in giudizio. Il deposito con modalità telematica è previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite

Trib. Padova, ordinanza 1 settembre 2014 (est. Giorgio Bertola)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 16-bis l. 221/2012)

Tra gli atti che l'art. 16 bis del D.L. 179/2012 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio visto che gli unici atti per cui è obbligatorio l'invio telematico sono quelli endoprocedimentali. Ne consegue che la parte costituita in via telematica deve essere dichiarata contumace.

Trib. Brescia, sez. lav., ordinanza 7 ottobre 2014 (est. Maria Grazia Cassia)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 156 c.p.c.)

E' ammissibile la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente: ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (art. 121 c.p.c.), ed avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.).

Trib. Milano, sez. IV civ., ordinanza 7 ottobre 2014 (est. Nicola Fascilla)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 156 c.p.c.)

Anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale previsto dalla normativa vigente in materia di PCT, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace: in primo luogo, nessuna norma né legislativa né regolamentare ha conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale; in secondo luogo, non è prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque spetta al Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare la idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato

La costituzione telematica è inammissibile

Trib. Foggia, decreto 10 aprile 2014

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 16-bis l. 221/2012)

Tra gli atti che l'art. 16 bis del D.L. 179/2012 consente di depositare in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio; ne consegue che l'atto introduttivo del giudizio depositato in via telematica deve essere dichiarato inammissibile

Tribunale di Foggia

Decisione 10 aprile 2014

...omissis...

il giudice

evidenziato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in forma telematica;

rammentato che il decreto del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il deposito di atti telematici con valore legale da parte di soggetti esterni al Tribunale di Foggia a far data dal 15 gennaio 2014 ha espressamente individuato tra di essi i soli atti endoprocessuali - in linea con la precisione dell'art. 16 bis d.l.179/2012 che menziona atti processuali e documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite - tra cui, per certo, non rientra l'atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio;

ritenuto, perciò, che l'istanza perché pervenuta in forma diversa da quelle previste deve essere dichiarata inammissibile:

dichiara

il ricorso inammissibile manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Foggia, addì 10 aprile 2014

IL GIUDICE

La costituzione telematica è inammissibile

Trib. Torino, sez. I., ordinanza 15 luglio 2014 (est. Francesco Eugenio Rizzi)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 16-bis l. 221/2012)

Ai sensi dell'art. 16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio; il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il tribunale di Torino, emesso ai sensi dell'art. 35 D.M. 21.2.2011 n. 44, prevede l'attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile; quindi, che alcuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile

Il giudice,

visto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla s.r.l. Fallimento ... in data 8.7.14 ed assegnato al giudice in data 15.7.14;

rilevato che, ex art. 16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio;

considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il tribunale di Torino, emesso ai sensi dell'art. 35 D.M. 21.2.2011 n. 44, prevede l'attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile;

rilevato, quindi, che alcuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di merito (Trib. Foggia 10.4.2014);

P.Q.M.

Il giudice,

dichiara il ricorso inammissibile.

Torino, 15.7.14.

PROVVEDIMENTO DEPOSITATO IN DATA 15.7.14.

GIUDICE: FRANCESCO EUGENIO RIZZI.

La costituzione telematica è ammissibile

Trib. Bologna, sez. lav., ordinanza 16 luglio 2014 (est. Maria Luisa Pugliese)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 156 c.p.c.)

E' ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal decreto autorizzatorio: secondo il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all'art.156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarato nullo, mentre qualora lo scopo non fosse stato raggiunto, sarebbe stata disposta la rinnovazione della notifica, con salvezza dell'atto. Quanto alle modalità di deposito, non si ritiene condivisibile la tesi dell'inammissibilità, posto che la suddetta categoria giuridica è prevista dal nostro ordinamento processuale nei casi tassativamente previsti e solo in due ipotesi (opposizione di terzo, e revocazione) per gli atti introduttivi.

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al n. r.g. ../2014

Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9.7.2014, nel procedimento ex art. 1 comma 48 L. n. 92/2012 osserva:

L'Impresa .. s.a.s. ha eccepito la nullità, inesistenza, inammissibilità e improponibilità del ricorso introduttivo proposto al Tribunale del Lavoro di Bologna da .., datato 18.4.2014, essendo stato trasmesso soltanto per via telematica e non anche in forma cartacea, in assenza della specifica autorizzazione ministeriale che attribuisca valore legale al deposito avvenuto per via telematica ai ricorsi introduttivi dei giudizi assegnati alla sezione lavoro del Tribunale di Bologna, sostenendo che la decretazione ministeriale attribuisce valore legale esclusivamente agli atti e ai provvedimenti espressamente individuati nel relativo provvedimento specifico per il Tribunale di Bologna; pertanto, non sussistendo all'epoca del deposito del ricorso alcuna autorizzazione idonea a conferire valore legale al deposito telematico in materia di lavoro, fa discendere l'inesistenza del ricorso introduttivo, non essendo equiparabile il deposito del ricorso in via telematica al deposito cartaceo.

Giova premettere che l'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come innovato dal DL. n. 193/2009, convertito nella l. n. 24/2010), ha previsto che "Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1." L'art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (contenente le Regole Tecniche del PCT) dispone che "L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici (da parte dei soggetti abilitati esterni) è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio".

E' stato quindi emesso da parte della DGSIA un decreto dirigenziale in cui sono stati nello specifico indicati gli atti e i provvedimenti per i quali era ammesso il deposito telematico.

Il decreto ministeriale del 14.6.2012, concernente il Tribunale di Bologna, ha autorizzato il deposito telematico dei seguenti atti e documenti di parte: comparsa di risposta, comparsa di intervento,

comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate del giudice, scambio delle memorie ex art. 183 comma 5 c.p.c., iscrizione a ruolo delle cause civili.

La parte convenuta rileva che nel suddetto decreto autorizzatorio non è compreso il ricorso introduttivo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza, diversamente da altri decreti autorizzatori tra cui quello relativo al Tribunale di Catania che espressamente include fra gli atti depositati telematicamente anche i ricorsi (doc. n. 17 conv.) e al Tribunale di Ancona in cui fra i procedimenti inclusi vengono indicati “contenzioso lavoro e prefallimenti (doc. n. 18 conv.).

Ciò premesso, a fronte dell'eccezione della resistente, occorre pronunciarsi sulla legittimità del deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal suddetto decreto autorizzatorio. A tal fine deve farsi riferimento, in primo luogo, ai principi generali regolanti il processo civile ed anche a quelli contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, dovendosi distinguere tra validità dell'atto processuale e validità del deposito, posto che nessuna disposizione menziona l'espressione “valore legale”, tipicamente utilizzata per indicare la possibilità o meno di depositare telematicamente l'atto.

In relazione alla validità dell'atto processuale telematico, secondo il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Ciò comporta che, in forza di questo principio, le forme devono essere rispettate solo e nei limiti in cui sono necessarie per conseguire lo scopo obiettivo cui sono destinate ossia per assolvere alla loro funzione di garanzia e obiettività.

L'art. 125 c.p.c. indica la forma-contenuto degli atti di parte e ha la funzione di individuare quale sia il contenuto minimo degli atti scritti di parte nel processo. Tutti gli atti suddetti devono essere sottoscritti dalla parte, se sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Pertanto, è indubbio che anche l'atto telematico debba rivestire forma scritta, come prevede espressamente l'art. 21, comma 2, del "Codice dell'Amministrazione Digitale" Dlgs. 7.5.2005 n. 82, come modificato dal Dlgs. 30.12.2010 n. 235 -cui il difensore appone la firma digitalmente- richiamato dall'articolo 20, comma 1bis, del CAD, secondo cui “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, [...] fermo restando quanto disposto dall'articolo 21” medesimo.

Ne deriva, secondo il giudicante, la piena validità dell'atto processuale informatico, se redatto in conformità alle norme citate, alle Regole Tecniche contenute nel DM 44/2011 ed alle Specifiche Tecniche del PCT .

Resta fermo, in ogni caso, il principio generale di cui all'art.156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come è pacificamente avvenuto nel caso in esame, non può essere dichiarato nullo, mentre qualora lo scopo non fosse stato raggiunto, sarebbe stata disposta la rinnovazione della notifica, con salvezza dell'atto.

Quanto alle modalità di deposito, non si ritiene condivisibile la tesi dell'inammissibilità, posto che la suddetta categoria giuridica è prevista dal nostro ordinamento processuale nei casi tassativamente previsti e solo in due ipotesi (opposizione di terzo, e revocazione) per gli atti introduttivi.

Giova ricordare, al riguardo, che l'inammissibilità del deposito telematico non è espressamente contemplata dalle Regole Tecniche le quali, in ogni modo, essendo fonte subordinata alla legge, non possono prevalere sul codice di rito (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX sentenza n. 3115 del 19.2.2014).

Non si ritiene, infine, fondata altresì l'eccezione d'inesistenza, essendo il ricorso formatosi validamente nel rispetto della normativa applicabile. Alla luce di quanto premesso, viene ritenuta infondata l'eccezione d'inesistenza/inammissibilità/nullità del ricorso depositato telematicamente da .. Viene disposta l'audizione di due informatori, uno per parte, e fissata per tale adempimento l'udienza del 4.9.2014 alle ore 11,00.

Si comunichi.

Bologna, 16 luglio 2014

Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese

La costituzione telematica è inammissibile

Trib. Pavia, ordinanza 22 luglio 2014 (est. L. Cortellaro)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 16-bis l. 221/2012)

Ai sensi dell'art. 16bis l. 17.12.2012 n. 221 la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto di costituzione in giudizio. Il deposito con modalità telematica è previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite

Trib. Pavia, ordinanza 22 luglio 2014, est. Cortellaro

Rilevato che ai sensi dell'art. 16bis l. 17.12.2012 n. 221 la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto di costituzione in giudizio.

L'articolo 16 bis della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) prevede, infatti, che "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati." (comma così modificato dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90 del 2014).

Ergo, il deposito con modalità telematica è previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite (Analogamente si veda Tribunale Torino 15 luglio 2014 - Est. Rizzi.)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica e invita la convenuta a costituirsi nuovamente con deposito cartaceo della comparsa e del fascicolo di parte, dichiarandola sin d'ora decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio;

In ordine alla richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. relativa alla produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente, si ritiene la fondatezza della medesima alla luce della preventiva richiesta della parte alla convenuta.

Pertanto

ORDINA, Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 cpc, alla convenuta la produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente meglio descritto nel ricorso da depositare in cancelleria entro il 30.9.2014, manda al ricorrente per la notifica della presente ordinanza alla convenuta non costituita;

In ordine alla CTU richiesta in sede di prima udienza, ritenuta la stessa ammissibile e rilevante

NOMINA CTU la dott.ssa I.N., nota all'ufficio

rinvia la causa per il giuramento del CTU al 8.10.2014 ore 9.40, riservando a quella sede la lettura del quesito.

MANDA alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia comunicata alle parti e al CTU nominato.

La costituzione telematica è inammissibile

Trib. Padova, ordinanza 1 settembre 2014 (est. Giorgio Bertola)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 16-bis l. 221/2012)

Tra gli atti che l'art. 16 bis del D.L. 179/2012 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio visto che gli unici atti per cui è obbligatorio l'invio telematico sono quelli endoprocedimentali. Ne consegue che la parte costituita in via telematica deve essere dichiarata contumace.

Tribunale di Padova

Ordinanza 28 agosto - 1° settembre 2014

OMISSIS

Il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/08/2014, rilevato che preliminarmente vada affrontata la questione relativa all'ammissibilità della costituzione della convenuta avvenuta solo telematicamente in data 20/08/2014 mediante invio a mezzo PEC direttamente nel sistema P.C.T. con la Consolle dell'avvocato.

La questione appare particolarmente complessa per l'assoluta novità del thema decidendum, perlomeno per questo ufficio giudiziario, sicché appare opportuna una approfondita disamina della questione.

Va in primo luogo osservato che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data posteriore al 30/06/2014 sicché allo stesso si applicano pienamente le novità introdotte dal DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014 con la quale si è disciplinato l'obbligo nel deposito di alcuni atti processuali che può avvenire solo in via telematica.

Va subito osservato che tra gli atti che l'art. 16 bis del D.L. 179/2012 impone di depositare esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio visto che gli unici atti per cui è obbligatorio l'invio telematico sono quelli endoprocedimentali.

Un tanto è espressamente previsto dal comma 1 poiché l'art. 16 bis utilizza la frase "il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche".

Sulla base di tale dettato normativo, i tribunali di Torino e Foggia hanno già dichiarato inammissibili due costituzioni in giudizio che avevano visto la parte ricorrente/attrice inviare l'atto introduttivo solo in modalità telematiche senza il deposito cartaceo.

Quelle decisioni appaiono corrette.

Va in primo luogo osservato che l'art. 16 bis del D.L. 179/2012, peraltro non interessato dalle recenti modifiche del D.L. 90/2014, nel suo primo comma si occupa solo di sancire l'obbligo dell'invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali, ma nulla prevede sugli atti

introduttivi di attore e convenuto lasciando quindi un vuoto normativo nel processo civile telematico perché sancire l'obbligo dell'invio telematico di alcuni atti non significa vietare di utilizzare quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti, significa solo statuire che alcuni atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30/06/2014, devono essere inviati secondo particolari modalità tecniche che prima non esistevano.

Poiché nel nostro sistema processuale vige il principio della libertà delle forme, laddove non diversamente stabilito, l'obbligo di utilizzare un certo strumento di trasmissione non può equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti introduttivi, laddove invece per gli atti endoprocedimentali è addirittura obbligatorio.

Se l'invio telematico è addirittura obbligatorio per gli atti endoprocedimentali ciò comporta innanzitutto che quella tipologia di strumento di invio è reputato idoneo dal legislatore a raggiungere lo scopo perseguito dalla norma, ovvero consentire alla parte di depositare l'atto processuale nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nel silenzio della legge, un primo elemento di valutazione per decidere se l'invio degli atti introduttivi possa avvenire per via telematica, potrebbe allora essere rappresentato dal decreto ex art. 35 di cui è destinatario questo ufficio giudiziario e che è reperibile anche sul sito pst.giustizia.it a cui qualunque cittadino, avvocato del convenuto compreso, possono accedere per prendere cognizione di quale sia il contenuto del decreto di cui all'art. 35 di cui è destinatario questo ufficio così come è possibile vedere i decreti rivolti a tutti gli uffici giudiziari d'Italia siano essi Tribunali o Corti d'Appello.

Il decreto autorizzativo ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 è quel particolare atto amministrativo autorizzativo adottato dal Direttore del DGSIA con cui il Direttore, in seguito alla sperimentazione ed all'analisi della dotazione informatica del Tribunale di Padova, ha decretato che questo ufficio giudiziario sia autorizzato a ricevere gli atti e solo quelli con valore legale, indicati in quell'atto autorizzativo.

Il decreto ex art. 35 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede l'attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro.

Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l'invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all'art. 35 pur se tecnicamente possibile.

A tale conclusione si giunge da un lato osservando che la comparsa di costituzione non è un atto che possa essere inviato telematicamente con valore legale mancando tale atto nell'autorizzazione citata e dall'altro osservando che se l'atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione.

Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli artt. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell'attore e del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico.

Quei due articoli prevedono che l'atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere "depositati" in cancelleria.

Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al Cancelliere l'atto sul quale apporre il timbro di depositato.

Un tanto è anche l'orientamento conforme della Cassazione da ultimo ribadito anche da Cass. Sez. 3 n. 12391 del 21/05/2013 la quale ha statuito che "La disciplina risultante dall'art. 165 cod. proc. civ. (e dagli artt. 72, 73 e 74 disp. att. cod. proc. civ.), nel richiedere alla parte attrice - a mezzo del proprio procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge - il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione, è finalizzata a consentire alla cancelleria il controllo dell'esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne, eventualmente, sia la genuinità che l'attinenza rispetto alla questione da trattare. Di conseguenza essa -mirando a soddisfare esigenze sia di correttezza che di certezza in ordine all'instaurazione del rapporto processuale - non si pone in contrasto né con gli artt. 24 e 111 Cost., né con il diritto dell'Unione europea, in particolare quello emergente dalle sentenze della Corte di giustizia in tema di libera circolazione delle persone, secondo cui l'osservanza della normativa processuale interna non restringe alcuno spazio di giustizia, che va pur sempre realizzato nel rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli stati membri".

Non deve sviare l'attenzione il fatto che il presente procedimento sia un procedimento possessorio, che è quindi processualmente sottoposto alle forme di cui all'art. 669 bis c.p.c., in quanto compatibili, in luogo delle normali regole sulla costituzione di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., perché la questione della regolare costituzione delle parti non è questione riconducibile alla "omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio" come recita la norma sul procedimento cautelare uniforme, ma è proprio una questione di regolarità del contraddittorio in assenza della quale non può darsi corso al procedimento essendo il contraddittorio direttamente tutelato dal secondo comma dell'art. 111 Cost.

Gli unici casi in cui la Corte Costituzionale ha ammesso la costituzione anche a mezzo di spedizione postale riguardano il processo tributario, e l'opposizione all'ordinanza ingiunzione che segue il rito lavoro in virtù di richiamo.

Proprio a composizione di un contrasto emerso nella sezione Lavoro le Sezioni Unite nel 2009 avevano affermato il principio, rimasto peraltro totalmente isolato, che anche la comparsa di costituzione può essere inviata a mezzo raccomandata (Cass. SSUU n. 5160 del 04/03/2009 aveva affermato il seguente principio di diritto: "L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione").

Quel principio di diritto appare essere rimasto isolato e per vero forse anche limitato ai giudizi soggetti al rito del lavoro, in ogni caso è stato pacificamente travolto dalla decisione della medesima Cassazione del 2013 più sopra richiamata.

In questo procedimento gli unici appigli per valutare la legittimità della costituzione appaiono essere le ordinarie regole disciplinate dagli artt. 166 e 167 c.p.c.

Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarata non regolarmente costituita la resistente R. S.r.l. di cui va pertanto dichiarata la contumacia e si può ora passare al merito del ricorso possessorio.

Con ricorso depositato in data 16/07/2014 le ricorrenti hanno chiesto la tutela possessoria del fondo di proprietà occupato da una gru ivi collocata dalla resistente -Società S.r.l.- in forza di apposito accordo tra la -Società S.r.l.- e la -Società S.r.l.- con la quale ultima le ricorrenti avevano stipulato un accordo per la messa in disponibilità del terreno per la durata di mesi dodici a fronte di un corrispettivo.

Terminati i lavori a cui la gru era adibita la stessa non veniva rimossa dal fondo nonostante le diffide intercorse.

Le ricorrenti, con comunicazione del 20/11/2013, diffidavano le controparti alla rimozione della gru e per tutta risposta, in data 17/02/2014, la -Società S.r.l.- comunicava la già intervenuta fine dei lavori ma soprattutto che la gru non era ancora stata rimossa per una controversia sorta tra la -Società S.r.l.- e la -Società S.r.l.- in ragione della quale la -Società S.r.l.- aveva diffidato la -Società S.r.l.- dal rimuovere la gru dal fondo di proprietà delle ricorrenti.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va in primo luogo rilevata la tempestività del ricorso possessorio dovendosi qualificare lo spoglio ai sensi dell'art. 1170 c.c. così come deciso da Cass. Sez. 2 n. 13417 del 29/05/2013 in cui si è affermato che "La lesione possessoria consistente nel rifiuto della restituzione di un fondo opposto dal detentore qualificato al possessore mediato, accompagnato dall'opposizione fatta contro quest'ultimo e perciò dalla manifestazione dell'avvenuta interversione, configura uno spoglio semplice, riconducibile alla previsione di cui all'art. 1170, terzo comma, cod. civ., il quale disciplina la cosiddetta azione di manutenzione recuperatoria, idoneamente esperibile in presenza delle condizioni soggettive e temporali contemplate dal comma precedente".

Le ricorrenti, pur concedendo in locazione il terreno al fine di collocarvi la gru, mai hanno perso il possesso dovendosi qualificare le altre parti al più come detentrici qualificate sicché ricorrono le condizioni soggettive e temporali del secondo comma dell'art. 1170 c.c..

Nel testo della motivazione della sentenza citata si rinviene esattamente la situazione di fatto oggetto del presente giudizio.

In particolare va condivisa l'osservazione della citata sentenza laddove ha ritenuto di ricordare che l'atto temporalmente rilevante è quello che nasce da un atto esteriore con cui il debitore manifesti la volontà di mutare il proprio rapporto giuridico con il bene ponendo in essere una interversione del possesso.

Alla luce della documentazione prodotta, in particolare il doc. 3 che è la risposta alla diffida inviata dalle ricorrenti ad entrambe le controparti, si evince la chiara volontà della -Società S.r.l.- di rifiutare

la riconsegna del terreno avuto a disposizione per collocarvi la propria gru arrivando addirittura a diffidare la -Società 1 S.r.l.- dal provvedere a propria cura e spese dal rimuovere la gru dal fondo.

Tale comunicazione ha sicuramente rappresentato per le ricorrenti una chiara manifestazione di volontà della -Società S.r.l.-, unita al suo ennesimo silenzio qualificato non essendosi nemmeno premurata di rispondere alla diffida inviata dalle proprietarie del fondo, e pertanto da tale data vanno fatti decorrere gli effetti temporali del 1170 c.c..

A fronte del rifiuto nella riconsegna del fondo, pur a fronte della ampia scadenza del termine concesso, il ricorso deve essere accolto e la resistente va condannata a reintegrare il possesso (art. 1170 c. 3 c.c.) del fondo spogliato così come descritto in narrativa.

Il risarcimento del danno va invece riservato all'introducenda fase del merito possessorio a fronte della struttura bifasica della tutela possessoria delineata dall'art. 703 c.p.c.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa tutti i valori medi per le fasi effettivamente tenutesi devono essere ridotti della metà in ragione della speditezza del procedimento e delle questioni introdotte dalle ricorrenti.

P.Q.M.

letto l'art. 703 c.p.c. e 1170 c. 3 c.c.

Ordina

1) a -Società S.r.l.-, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare T., C. e M. nel possesso del fondo sito in -Comune-.

2) Condanna -Società S.r.l.-, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a T., C. e M. le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 357,24 per esborsi, euro 1.822,50 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. ed al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Padova li 28/08/2014.

IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Giorgio Bertola

La costituzione telematica è ammissibile

Trib. Brescia, sez. lav., ordinanza 7 ottobre 2014 (est. Maria Grazia Cassia)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 156 c.p.c.)

E' ammissibile la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente: ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (art. 121 c.p.c.), ed avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.).

Oggi 7 OTTOBRE 2014 innanzi al GdL dott.ssa Maria Grazia Cassia, sono comparsi:

Per ... l'avv. ..., in sostituzione dell'avv.to .., la quale insiste nelle domande tutte di cui al ricorso, incluse quelle istruttorie, ed eccepisce l'inammissibilità della comparsa di costituzione in giudizio della parte convenuta INAIL in quanto trasmessa telematicamente. Cita in proposito la giurisprudenza di merito già pronunciata sul punto ed in particolare l'ordinanza Tribunale di Pavia 22 luglio 2014.

Per l'avv. ..., che insiste perché venga decisa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione ovvero incompetenza del giudice adito, previa eventuale separazione del giudizio.

Per ... l'avv. ... il quale osserva che l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato andrebbe decisa in via preliminare ed insiste comunque come da comparsa di costituzione e

Il Giudice

in merito all'eccezione preliminare di parte ricorrente osserva quanto segue:

- 1) non risultano pertinenti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali che si fondano sul rilievo della mancata menzione dell'atto oggetto di contestazione nei decreti adottati dal Direttore della DGSIA ex art. 35, co. 1 D.M.G 44/2011 (vedi ad esempio Tribunale Foggia, decreto 10.4.2014 e Tribunale di Padova, ordinanza 1.9.2014), posto che nel caso di specie, come prontamente osservato dall'INAIL, il decreto ministeriale ex art. 35 cit. relativo al Tribunale di Brescia include la comparsa di risposta tra i documenti informatici relativamente ai quali è stata decretata "l'attivazione, a decorrere dal giorno 1 marzo 2014, della trasmissione";
- 2) il presente giudizio è stato introdotto anteriormente al 30 giugno 2014 e conseguentemente, ex art. 44 co.1 del D.L. 90/2014, l'obbligo del deposito telematico degli atti e documenti di cui ai primi quattro commi dell'art. 16 bis della l.n.221/2012 è stato fissato a partire dal 31.12.2014, mentre prima di tale data il deposito telematico dei medesimi atti deve ritenersi facoltativo, a prescindere dall'esistenza e dal contenuto di decreto ministeriale ex art 35 co 1 D.M.G. n. 44 del 2011; per i procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2014 è per contro stabilito l'obbligo del deposito telematico degli atti e documenti di cui ai primi quattro commi dell'art. 16 bis l.n. 221/2012;
- 3) tanto chiarito, occorre verificare se sia possibile una soluzione unica della questione dell'ammissibilità del deposito degli atti introduttivi del giudizio per i procedimenti instaurati tanto prima che dopo il 30 giugno, in quanto comunque esclusi dal novero di quelli indicati nei primi quattro commi dell'art. 16 bis cit., e rispetto ai quali i precedenti di Tribunale Pavia, ordinanza 22/7/2014, che richiama Tribunale Torino ordinanza 15 luglio 2014 (in cui viene citata Tribunale di

Foggia, decreto 10.4.2014) indifferentemente giungono alla conclusione dell'inammissibilità del deposito telematico dell'atto introduttivo del giudizio, sul rilievo che non esisterebbe alcuna norma processuale che lo consente, mentre l'art. 16 bis L.n. 221/2012 lo imporrebbe solo per gli atti processuali "delle parti già costituite";

4) vagliando una ipotesi di deposito irrituale, in quanto avvenuto con modalità non previste dalla legge (ossia a mezzo posta), le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio; hanno quindi concluso nel senso che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario;

5) la questione sopra posta può essere pertanto risolta in modo univoco osservando che ciò che non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (art. 121 c.p.c.), ed avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.);

6) lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario, come evidenziato dalla Suprema Corte, è la presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di qualcosa che la riguarda; il deposito dell'atto giudiziario è altresì espressione della difesa della parte, nonché realizzazione del rapporto processuale con la controparte, e nel caso di specie detti scopi devono ritenersi raggiunti, stante l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere e l'acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice;

7) una volta che l'atto risulta accettato dal cancelliere ed inserito nel fascicolo di parte, detto scopo deve peraltro ritenersi raggiunto ex lege a fronte di disposizioni che sanciscono l'obbligo del deposito con modalità telematica, sia pure limitatamente a determinati atti cd. endoprocessuali, ed in difetto dei presupposti per l'operare della "clausola di salvaguardia" che consente comunque al giudice di autorizzare il deposito cartaceo "quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti (cfr. art. 16 bis co. 8 L.n. 221/2012);

8) la circolare del Ministero della Giustizia 27 giugno 2014 sugli adempimenti di cancelleria suggerisce una soluzione del problema in esame che subordina l'ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio all'esistenza di "un provvedimento ministeriale per l'abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio"; ciò peraltro sulla base di valutazioni non convincenti, posto che da un lato riconosce la permanenza della facoltà del deposito degli atti introduttivi del giudizio presso quei Tribunali "già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell'art 35 D.M. 44/11", affermando che per gli altri Tribunali detta facoltà risulterebbe condizionata all'acquisizione dell'"abilitazione" al deposito (la cui emissione parrebbe peraltro subordinata alla mera "richiesta") - per tal modo riconoscendo alla DGSIA un potere (quello di attribuire una facoltà processuale) che non ha, visto che l'art. 35 citato si limita ad attribuirle il potere di decretare "l'attivazione" di un servizio, ossia della "trasmissione dei documenti informatici" da parte dei soggetti esterni (previa verifica dell'idoneità delle attrezzature e della funzionalità dei servizi); dall'altro lato, la circolare risulta contraddittoria nella misura in cui dispone che anche nei Tribunali sprovvisti di "abilitazione" le cancellerie non potranno comunque rifiutare il deposito degli atti introduttivi del giudizio, con ciò implicitamente riconoscendo che il servizio di trasmissione risulta attivato presso tutti gli uffici giudiziari, e peraltro esplicitamente affermando che la decisione sulla validità del deposito involge questioni di natura processuale e non già di natura tecnica;

9) la scelta legislativa di differire nel tempo l'integrale attuazione del processo civile telematico, e dunque di procedere per passaggi gradualisti, ha la sua ratio nella necessità di consentire ad un sistema complesso quale la macchina giudiziaria, ed ai suoi protagonisti, di adattarsi alle molteplici conseguenze del PCT, ma tale ratio non confligge, ed è anzi compatibile, con la coesistenza di un doppio regime di accesso al processo con modalità telematiche (facoltativo/obbligatorio), posto che

ammettere la facoltatività di ciò che non è imposto equivale a consentire alle realtà più virtuose di raggiungere l'obiettivo dell'integrale informatizzazione del processo prima del termine stabilito, senza alcuna compromissione dei diritti di difesa e dei principi fondamentali del processo;

10) non evidenziandosi ostacoli né di natura tecnica né di natura processuale all'ammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione, occorre infine considerare che, diversamente concludendo, si arriverebbe alla conseguenza illogica di ritenere precluso in seguito all'avvio del processo civile telematico (ed a fronte di disposizioni normative invariate) ciò che presso il Tribunale di Brescia era invece ritenuto precedentemente possibile in forza del decreto del Dirigente DGSIA.

Confermata per i motivi di cui sopra la ritualità della costituzione in giudizio dell'INAIL,

il **Giudice** invita le parti alla discussione sull'eccezione preliminare sollevata dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia.

L'avv.to ... insiste nell'eccezione come articolata in memoria.

L'avv.to ... si rimette.

All'esito il Giudice dispone la separazione delle controversie instaurate dal ricorrente nei confronti di Inail ed Inps da quella instaurata dal ricorrente nei confronti della Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia, essendo quest'ultima matura per la decisione.

Il Giudice invita quindi parte ricorrente e le resistenti INPS ed INAIL alla discussione sulle istanze istruttorie. Le parti insistono per l'ammissione delle rispettive istanze come dedotte.

Il Giudice ammette la prova per testi richiesta dalla parte attrice sui capitoli da 1 a 12 con i testi indicati. Ammette la prova per testi richiesta dall'INAIL sui capitoli da 1 a 16 con i testi indicati.

Ammette altresì la prova contraria dedotta dall'INPS con i testi indicati.

Fissa per l'escussione dei testi l'udienza del 30 gennaio 2015 h. 11.00.

Indica sin da ora alle parti l'udienza di discussione della causa per il giorno 20 febbraio 2015 h. 11.15 con termine per note difensive sino al 13 febbraio 2015

Il Giudice

Maria Grazia Cassia

La costituzione telematica è ammissibile

Trib. Milano, sez. IV civ., ordinanza 7 ottobre 2014 (est. Nicola Fascilla)

PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE (art. 156 c.p.c.)

Anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale previsto dalla normativa vigente in materia di PCT, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace: in primo luogo, nessuna norma né legislativa né regolamentare ha conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale; in secondo luogo, non è prevista da alcuna norma la sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque spetta al Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare la idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato.

ORDINANZA

1) Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di irrituale costituzione della resistente formulata da parte ricorrente, sul presupposto che la normativa attualmente vigente consentirebbe esclusivamente alla parte già costituita il deposito di atti telematici.

In pratica, parte ricorrente pare aderire all'orientamento di alcuni Tribunali secondo cui gli unici atti che possono essere depositati in via telematica sono quelli "endoprocessuali" ed individuati dalla Direzione Generale dei Servizi Informatici.

Con la conseguenza che la parte convenuta-resistente che si costituisca con comparsa di risposta depositata esclusivamente in via telematica, deve essere, secondo tale indirizzo, considerata mai costituita e quindi sostanzialmente contumace e soggetta a tutte le decadenze previste dal codice di rito.

Ebbene, lo scrivente ritiene che tale orientamento non possa essere affatto condiviso.

1).1 In via preliminare occorre dare atto della moltitudine di interventi normativi inerenti il c.d. Processo Civile Telematico (PCT) che possono così sintetizzarsi: a) Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112; b) Decreto Legge 28 Dicembre 2009 n. 193; c) D.M. 44/2011, concernente le regole tecniche del PCT; d) Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179; e) provvedimento del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014 concernente le specifiche tecniche del PCT; f) Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recentemente convertito nella legge 114/2014.

In particolare, l'art. 51 comma 2 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevedeva (attualmente lo prevede l'art. 4, comma 2 del Decreto Legge 193/2009) che "Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1".

Ancora più importante è sicuramente l'art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 il quale dispone che "l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio".

Deve in primo luogo osservarsi come tale disposizione è stata interpretata da alcuni Tribunali nel senso di conferire al direttore del DGSIA il potere di individuare la tipologia di atti che possono essere depositati in via telematica in un determinato ufficio.

Pertanto, sempre secondo tale orientamento, se l'atto non rientra tra quelli individuati dal suddetto decreto, esso dovrà essere considerato come mai depositato, con la conseguenza che il ricorso o la comparsa di risposta depositati telematicamente dovranno essere dichiarati inammissibili (Cfr. Tribunale di Foggia 10/4/2014; Tribunale di Padova ordinanza 1/9/2014).

Ora, sul punto occorre innanzitutto notare come nel Tribunale di Milano, il decreto dirigenziale del 22 aprile 2010 abbia individuato anche la comparsa di risposta tra gli atti che possono essere depositati telematicamente.

Ma, occorre chiedersi se la validità di un deposito di un atto processuale possa essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo (come risulta essere il decreto del direttore del DGSIA) o se invece occorre procedere alla applicazione del codice di rito per verificare se possa essere sanzionato il deposito di atti in via telematica pur in assenza di una disposizione di legge che conferisca tale potere.

Ebbene, ritiene lo scrivente che anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale, la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace.

Deve essere preliminarmente rilevato come nessuna norma né legislativa né regolamentare abbia conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale.

Invero, l'art. 35 del DM 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di accertare e dichiarare "l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio".

Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l'atto depositato telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel giudizio.

1).2 Il codice di procedura civile prevede due principi generali unanimemente riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina:

a) il primo, denominato principio della libertà di forme, lo si trova sotto l'art. 121 del codice di rito, secondo cui "gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo";

b) il secondo, denominato principio del raggiungimento dello scopo, è specificato nell'art. 156 c.p.c.. Tale fondamentale articolo prevede innanzitutto che "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge". Il secondo comma aggiunge che "può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo". L'ultimo, e più rilevante, comma sancisce infine che "la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

Appare evidente come tali principi debbano essere verificati alla luce della normativa prevista in materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ossia del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, ove è previsto che:

- il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21);
- i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45).

Ora, appare evidente come il difensore che si costituisca in giudizio telematicamente soddisfi tutti i requisiti di forma sanciti dal codice di procedura civile in quanto:

a) sottoscrive la comparsa con firma digitale;

- b) effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa regolamentare del PCT;
- c) supera il controllo della cancelleria la quale certifica il deposito della comparsa e dei documenti allegati;
- d) l'atto e i documenti sono messi a disposizione del Giudice e delle altre parti processuali, che possono evitare l'accesso in cancelleria potendo visionare la comparsa e i documenti depositati direttamente tramite la consolle dell'avvocato (risultato che, oltretutto, è uno degli obiettivi del legislatore, ossia quello di diminuire gli accessi nelle cancellerie).

1).3 In conclusione, in alcun modo può essere sanzionata la parte che si costituisca in via telematica.

Oltretutto, nel nostro ordinamento le sanzioni processuali debbono essere previste specificamente dal legislatore.

La sanzione dell'inammissibilità, ad esempio, è prevista nel nostro ordinamento in maniera tassativa, ma nessuna norma sanziona con tale istituto il deposito degli atti introduttivi in via telematica.

Né appaiono cogliere nel segno coloro che fanno derivare tale sanzione dal fatto che il legislatore, con l'art. 16 bis del decreto legge 179 del 2012, poi modificato dal Decreto Legge 90/2014, abbia fatto riferimento espresso ai soli atti endoprocessuali

Innanzitutto si nota come l'impianto normativo sia finalizzato alla individuazione degli atti che dal 30 giugno 2014 per i procedimenti iniziati dopo tale data e dal 31 dicembre 2014 per i processi già pendenti alla data del 30 giugno 2014, dovranno essere depositati esclusivamente per via telematica. In secondo luogo, non si è considerato che gli atti endoprocessuali potevano essere depositati per via telematica già prima di tale intervento normativo, nei Tribunali, come quello di Milano, che avevano ricevuto il provvedimento di idoneità alla ricezione degli atti telematici, e nessuno aveva mai sollevato alcun dubbio sulla piena validità di tali depositi.

In terzo luogo, la normativa non prevede alcun espresso divieto né alcuna espressa sanzione per le parti che scelgono di depositare gli atti introduttivi per via telematica.

Inoltre, tale interpretazione è stata avallata anche dal Ministero della Giustizia, che con la Circolare del 27 giugno 2014, tra le altre cose, ha espressamente affermato che "si ritiene che l'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 16 bis d.l. cit non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l'abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell'art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico. Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta. Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell'atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza, non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviate dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l'abilitazione ex art. 35 DM n. 44711".

Anche la circolare pertanto conferma come l'eventuale assenza di abilitazione non comporti automaticamente una sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica, ma occorrerà che il Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verifichi la idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato.

Né appaiono insuperabili le doglianze relative alla compatibilità della costituzione del convenuto in via telematica con le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e in particolare gli artt. 73 e 74.

Invero, non può non rilevarsi che col deposito telematico tutte le altre parti del processo e il Giudice dal momento dell'accettazione della costituzione da parte della cancelleria hanno modo di

esaminare l'atto e i documenti allegati, e pertanto, come già sottolineato nella circolare citata, il Cancelliere non può rifiutare la costituzione in via telematica.

Infine, la prova che il legislatore abbia già considerato possibile il deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio risulta dall'art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti.

Il comma 3 di tale articolo prevede testualmente che "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale...".

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la costituzione della società resistente deve essere considerata rituale e pertanto, considerato che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria

P.Q.M.

visto l'art. 702 ter c.p.c.

fissa nuova udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il 6 novembre 2014 ore 12,45.

Si comunichi.

Milano, 7 ottobre 2014

Il Giudice

